

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 304 DEL 9/9/2020

OGGETTO: Esecuzione ordinanza Corte di Cassazione n. 31522/18. Dipendente Comitini Sergio.-

L'anno duemilaventi il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n°107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n°1/GAB del 02/01/2019, D.A. n°29/GAB del 29/03/2019, D.A. n°102 del 30/09/2019, D.A. n°140/GAB del 31/12/2019 e ulteriore D.A. n°62/GAB del 03/07/2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale "ad interim" del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, giusta Delibera n°16 del 15/06/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 2/7/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla deliberazione della giunta regionale n. 275 del 25/6/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la deliberazione commissariale n. 16 del 15/6/2020 con la quale è stato affidato ad interim al Dott. Giuseppe Barbagallo l'incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della



Sicilia Orientale e dei Consorzi mandatarî 6 di Enna, 7 di Caltagirone, 8 di Ragusa, 9 di Catania, 10 di Siracusa e 11 di Messina;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall'Avv. Giuseppe Dimartino del foro di Ragusa, difensore del sig. Comitini Sergio ed elettivamente domiciliato in Ragusa, in C.so Italia n. 167, presso il proprio studio, assunto al protocollo consortile al n. 12699 del 04/11/2011, con cui il ricorrente ha richiesto il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente, oltre alla corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la deliberazione n. 518 del 28/08/2012 con cui si autorizzava il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, a proporre opposizione avverso il summenzionato ricorso;

VISTA la sentenza n. 98/14 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa rigettava la richiesta domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato e condannava il Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a quattordici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita; condannava altresì, il Consorzio di Bonifica n. 8 a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate d'ufficio in complessivi € 1.800,00 oltre, CPA e IVA.;

VISTA la deliberazione consortile n. 906 del 29/04/2014 di autorizzazione a proporre appello alla sentenza n. 98/2014 emessa dal Tribunale di Ragusa;

VISTA la delibera n. 1347 del 16/12/2015, di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l'atto di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa, promosso dal sig. Comitini Sergio;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 1379/16, sugli appelli riuniti proposti rispettivamente dal sig. Comitini Sergio e dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa avverso la sentenza n.98/2014 del Tribunale di Ragusa che, tra l'altro:

- 1) dichiarava la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 03.11.1999 con decorrenza dal 03.11.1999 e, per l'effetto, dichiarava il rapporto in questione sin dall'origine a tempo indeterminato;
- 2) condannava il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Comitini Sergio alle condizioni e mansioni di cui al detto contratto;

CONSIDERATO che è stata data esecuzione alla suddetta Sentenza n. 1379/2016 con delibera n. 1620 del 20/08/2017 procedendo alla provvisoria trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dal 03/11/1999, in forza del contratto stipulato in pari data;

CONSIDERATO che il contratto di lavoro trasformato a tempo indeterminato, stipulato in data 03/11/1999 prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale Area D parametro 104;

VISTA la delibera di autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro – n.1379/2016;

VISTA l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione sul ricorso n.15820/2017 proposto dal Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa avverso la sentenza n. 1379/2016 della Corte di Appello di Catania con la quale la Corte:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
- 3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione sul sopracitato ricorso n. 15820/2017;

CON il parere favorevole del Direttore Generale *ad interim* dell'Ente, Dott. Giuseppe Barbagallo;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di prendere atto di quanto disposto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n.157/2019 e, per l'effetto, confermare, in via definitiva, l'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già disposto con delibera n.1620/2017, del dipendente Comitini Sergio, nato a Ragusa il 7/07/1977, con decorrenza dalla data del 03/11/1999 in forza del contratto stipulato con questo Ente in data 03/11/1999;
- di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4°, per i provvedimenti consequenziali;
- di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Nicodemo)